

(N. 115-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1948

Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 9 luglio u. s., discutendosi in quest'aula la mozione presentata da diversi senatori, parti da tutti i banchi la affermazione della necessità di provvidenze legislative a favore dei pensionati statali; e colla votazione dell'ordine del giorno del senatore Braschi fu affermata la urgenza della risoluzione di tale problema.

Il Governo — per bocca dell'onorevole Ministro del tesoro — si dichiarò allora aderente allo spirito della mozione e alle considerazioni svolte eloquentemente dal senatore Persico, che aveva a nome dei presentatori svolta la mozione, dichiarando che considerava la esigenza dei pensionati « come la esigenza numero uno, di fronte alla quale doveva farsi fare anticamera a qualsiasi altra esigenza ».

A tale invito solennemente ed unanimemente espresso dal Senato, a tale promessa solennemente assunta risponde il progetto di legge che viene sottoposto al vostro esame.

Due erano i problemi sui quali si fermava allora l'attenzione del Senato. Il primo era quello della liquidazione della pensione dei dipendenti statali da collocare a riposo, problema oltrechè di giustizia, di particolare interesse per l'Amministrazione, alla quale ogni riduzione delle eccedenze del personale è stata fino ad oggi preclusa dalla considerazione delle condizioni economiche nelle quali il personale posto in quiescenza si verrebbe a trovare; il secondo relativo ai pensionati, problema, oltrechè di giustizia, di umanità di fronte alla situazione venuta a crearsi in

ragione della svalutazione della moneta, per la quale centinaia di migliaia di persone, che hanno dato allo Stato il proprio lavoro per decine di anni, nell'aspettativa di un sereno riposo, che per la quasi totalità di esse poteva ben dirsi meritato, versano in condizioni di dolorante miseria, che per essere sopportata con un senso di vivo decoro non cessa di essere meno dolorante.

Il primo e il secondo di questi problemi sono affrontati e risolti rispettivamente col Capo I che si intitola « Nuove disposizioni sul trattamento di quiescenza » e col Capo II che si intitola « Perequazione delle pensioni ».

* * *

I criteri fondamentali del nuovo trattamento di quiescenza sono dettati negli articoli 2 e 3 del progetto di legge (l'articolo 1 è puramente introduttivo).

Come al Senato è noto, attualmente nella quasi generalità dei casi la liquidazione delle pensioni ordinarie avviene sulla base della media degli stipendi dell'ultimo triennio. Il senatore Persico nella discussione della mozione sopra ricordata indicava come auspicabile il sistema della liquidazione sulla base dell'ultimo mese, avanzando in ipotesi la richiesta che quanto meno la liquidazione avvenisse sulla base dell'ultimo anno; il progetto accoglie la maggiore delle istanze determinando (articolo 2) che la liquidazione si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.

L'articolo 3, come accennato, detta poi le norme per il calcolo della pensione. La sperequazione fra la retribuzione goduta dal dipendente statale e la pensione fino ad ora liquidata trova sua origine nell'anomala composizione della retribuzione stessa. In relazione al progressivo svilimento del potere di acquisto della moneta si è proceduto ad un progressivo, anche se non sufficiente, adeguamento della retribuzione attraverso la aggiunta allo stipendio base di una serie di assegni accessori aventi anche, a seconda delle diverse categorie, diverso nome e diversa giustificazione.

Per tenere conto di questi accessori ai fini della liquidazione delle pensioni il progetto stabilisce (articolo 3) che gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, si considerano aumentati in relazione agli assegni accessori nella misura del 20 per cento e inoltre in relazione alla indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

Taluni membri della Commissione avevano ritenuto opportuno sostituire a tale sistema — indubbiamente empirico — un sistema per il quale si stabilisse in linea definitiva un rapporto fisso fra la retribuzione complessiva del dipendente messo in quiescenza e la pensione. Ma la Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto che un siffatto sistema — indubbiamente più razionale e che è quello che fu a base del sistema tradizionale di liquidazione delle pensioni — ha per presupposto la esistenza di un sistema normalizzato di retribuzione. Ha ritenuto inoltre che la ricerca di siffatto coefficiente e la determinazione dell'onere finanziario che ne conseguiva richiedessero una lunga e matura indagine, che avrebbero ritardato l'approvazione di questo progetto di legge, al quale la Commissione ha ritenuto di attribuire carattere di particolare urgenza.

Gli effetti di questo progettato provvedimento risultano dalle tabelle allegate con lettera A e B, nella prima delle quali è raffrontata la pensione attuale, dopo quarant'anni di servizio, colla pensione che spetterebbe in base al nuovo provvedimento, nella seconda è istituito analogo raffronto per la pensione spettante dopo venti anni di servizio.

La Commissione nell'approvare l'articolo 3 nel suo contenuto sostanziale ha creduto marcare però la sua applicabilità alla retribuzione oggi vigente; una modificazione in qualsiasi senso del rapporto fra stipendi, paghe o retribuzioni tabellari, e gli assegni accessori, renderà necessaria la revisione del coefficiente di aumento stabilito, in relazione al rapporto oggi esistente, nel 20 per cento. A questo fine ha ritenuto opportuno aggiungere dopo le parole « retribuzioni tabellari » l'inciso « vigenti al 1° ottobre 1948 ». Ha ritenuto altresì opportuno per uno scruolo di maggiore chiarezza una lieve modifica-

zione, quale risulta dall'emendamento solo formale proposto dalla Commissione.

Il sistema dell'articolo 3 non è però applicabile a tutte le pensioni: per una particolare categoria, quella dei graduati e militari di truppa la retribuzione consiste nella sua parte principale in corrisposizioni in natura: e in ragione di questa particolare situazione anche l'attuale sistema di pensione per dette categorie non è quello ordinario — evidentemente inapplicabile — ma è regolato in maniera particolare, come da tabelle allegate ad un decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, posteriormente modificato con successivi miglioramenti. A queste pensioni non è evidentemente possibile che provvedere colla maggiorazione della paga o retribuzione tabellari, e l'articolo 4 provvede perciò coll'applicazione a tali pensioni, qual isono attualmente godute, di un coefficiente di aumento del 60 per cento, percentuale che rappresenta la media dei miglioramenti portati da questo provvedimento alle pensioni di nuova liquidazione.

L'articolo 6 — dell'articolo 5 sarà opportuno dire successivamente — regola le trattenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni Ferrovie dello Stato, che logicamente debbono essere applicate sulle nuove retribuzioni considerate aumentate come disposto dal precedente articolo 3.

Nel capoverso dell'articolo stesso è regolato poi il caso di categorie che oggi non sono sottoposte a contributo di pensione (sergente maggiore dell'esercito e pari grado della marina e dell'aeronautica nonché graduati e militari di truppa raffermati). È introdotta per essi la ritenuta sull'aumento di pensione derivante dal presente provvedimento. Ma di tali maggiori ritenute, o nuove ritenute è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo che l'attuazione non sia automatica ed immediata in conseguenza dell'approvazione di questo provvedimento, in quanto ciò inciderebbe, in vista di un futuro beneficio, su attuali stipendi, paghe o retribuzioni che non consentono oggi nessuna pur modica decurtazione. L'applicazione di tali ritenute avrà luogo perciò solo dalla data determi-

nata da un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del tesoro; decreto che non potrà evidentemente essere emanato se non quando tale situazione di insopportabilità sia eliminata.

L'articolo 7 si riferisce al personale delle Ferrovie dello Stato, determinando il momento del computo delle particolari competenze accessorie di cui fruisce il personale esecutivo, e stabilendo che — in analogia del principio stabilito all'articolo 2 — esse si calcolino ai fini della pensione non sulla base dell'ultimo triennio, ma sulla base dal momento in cui l'agente ha cessato di percepirla; stabilendo altresì che, ove siano intervenute modifiche nei trattamenti di attività prima della cessazione del servizio, continuino a computarsi ai fini del computo delle competenze accessorie gli stipendi e assegni vigenti alla data di tale cessazione.

Altra disposizione coerente collo spirito del progetto è quella dell'ultimo comma a favore delle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità, per le quali si dispone che il sussidio ad esse spettanti venga liquidato sugli stipendi vigenti alla data della morte del dante causa, aumentati ai sensi del precedente articolo 3 anziché su quello goduto all'atto della cessazione del servizio.

Il penultimo comma regola la ritenuta per il Fondo pensioni che per le competenze accessorie continua ad essere commisurata in una somma pari al quinto dello stipendio, assegni personali pensionabili, ed altri assegni pensionabili, disposizione però pur essa costituente semplice indicazione normativa per l'avvenire perchè la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 relativa alla dilazione dell'applicazione delle maggiori e nuove ritenute, si applica anche alle ritenute a favore del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Una disposizione di contenuto particolare è infine quella dell'articolo 5, col quale viene aumentato l'assegno suppletivo ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità.

Il contenuto di questo articolo dà occasione alla Commissione di richiamare il Governo alla necessità di un ulteriore provvedimento,

che costituisce pur esso esigenza inderogabile, e indilazionabile, e cioè un opportuno adeguamento delle pensioni degli invalidi e mutilati di guerra.

* * *

Il Capo II si riferisce, come fu già accennato, al trattamento dei già pensionati.

Anche questo capo si informa su un principio basilare stabilito nell'articolo 8 e cioè il principio della riliquidazione, e su un criterio fondamentale, quello di cui all'articolo 9.

La nuova liquidazione che si estende a tutte le pensioni ordinarie e a tutti gli assegni vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati e da liquidare, a carico dello Stato o delle amministrazioni indicati nell'articolo 1, e quindi implicitamente, senza bisogno di altro che della eliminazione di un dubbio che non esiste, anche ai maestri elementari (ad eccezione di quegli sporadici casi di pensioni di maestri di Comuni autonomi già in trattamento di quiescenza da lungo tempo e tuttora pensionati a carico di essi) la nuova liquidazione, ripetiamo, si effettua sostituendo agli stipendi paghe o retribuzioni od altri eventuali assegni pensionabili, che furono base della originaria liquidazione, le analoghe spettanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto di legge, ed applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore a tale data, comprese quelle di cui il Capo I del presente decreto.

Quali siano gli effetti di tale disposizione risulta oltrechè dalle tabelle A e B, dalla tabella allegato C, nella quale sono indicati taluni esempi di nuove pensioni, raffrontate con liquidazioni avvenute in passato nei vari periodi. Non sembra di fronte a tale disposizione che accoglie — sia pure con effetto limitato ad oggi senza estendersi ad eventuali successive variazioni di retribuzioni — il fondamentale fra i desiderata dei pensionati potersi negare che essa costituisca un miglioramento particolarmente apprezzabile, tanto più se riferito alla situazione del bilancio dello Stato.

Le altre disposizioni contenute nel n. 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 9 non hanno bisogno di illustrazioni: col n. 3 è chiarito che, in aggiunta alle pensioni riliquidate col criterio di cui ai n. 1 e 2, viene conservato l'assegno di caroviveri nella misura vigente.

Le disposizioni degli articoli che seguono possono considerarsi corollari dei principi sopra illustrati in applicazione a casi particolari.

L'articolo 10 stabilisce anzitutto le norme per la assimilazione, richiamando per le pensioni che già furono assoggettate a perequazione in base al regio decreto legge 13 agosto 1926 n. 1431 il grado di assimilazione già accertato in applicazione del decreto stesso; e stabilisce che la progressione nella retribuzione si effettua in base all'anzianità effettiva di grado, salvo il caso che siano più favorevoli le retribuzioni risultanti dalle tabelle in vigore alla data della presente legge.

Viene confermato (comma 4) che per una categoria di operai comuni ai quali — per avere di fatto esercitato pensioni di operai qualificati — già in base alle disposizioni oggi vigenti, si considera agli effetti della pensione la paga di una categoria più elevata — si conserva tale beneficio. A proposito della quale norma, come di altre contenute in altri articoli la Commissione ritiene dover segnalare ancora una volta la inopportunità di formulare le leggi col richiamo a leggi precedenti, che assai spesso richiamano alla loro volta altre leggi. Il dettare in simili casi una norma integrale, nuova, diretta, richiede indubbiamente un maggior lavoro ed un maggiore impiego di tempo a chi redige il progetto, ma coll'assicurare una più pronta comprensione della norma (assai spesso una più sicura interpretazione) risparmia tempo e lavoro a tutti coloro che debbano approvarla e farne applicazione con una sicura economia nel quadro complessivo del lavoro e del tempo richiesto per l'attuazione della legge stessa.

L'ultimo comma relativo ai pensionati delle ferrovie applica per la riliquidazione le stesse norme dettate per la liquidazione. E su ciò nulla da osservare. La Commissione ha fermato invece la sua attenzione sul penultimo comma.

L'articolo 78 del Testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, stabiliva che l'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di Ministro segretario di Stato o di Sottosegretario di Stato con stipendio o indennità superiori allo stipendio, precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione quest'aumento di indennità o di stipendio.

Il progetto mantiene sì questo principio ma dopo avere disposto che la nuova liquidazione, anziché avvenire collo stesso criterio che si applica agli altri pensionati, avvenga considerando per i Ministri sottosegretari e Alti commissari lo stipendio del grado primo e per gli Alti commissari aggiunti quello del grado secondo. La Commissione non ha approvato tale modificazione, ritenendo che la considerazione del più alto dovere e della più alta responsabilità incombente agli uomini di governo per il loro contenuto essenzialmente politico non siano sufficienti per attribuire ad essi particolare trattamento di quiescenza così come colla lontana disposizione del 1895 veniva implicitamente riconosciuto ed affermato.

L'articolo 11 regola un caso speciale quello di coloro che fruiscono di pensione già sostituita ad altra, sancendo che la riliquidazione avvenga col criterio della riliquidazione più favorevole.

L'articolo 12 e l'articolo 13 regolano il caso di pensionati la cui pensione è solo parzialmente a carico dello Stato e in parte a carico di altri Enti o che in parte godono il trattamento di invalidità e vecchiaia, stabilendo che la riliquidazione si riferisce alle quote a carico dello Stato.

La norma dell'articolo 14 stabilisce i criteri di riliquidazione per i maestri già iscritti al Monte pensioni, e le cui pensioni sono ora tutte a carico dello Stato; l'articolo 15 si riferisce a particolari casi di pensione a favore di pensionati delle Ferrovie (pensioni eccezionali liquidate in caso di cessazione del servizio per infortunio che comporta un aumento sul periodo di servizio effettivamente prestato di dodici anni con un minimo di trenta) e nei due capoversi determina sempre secondo il principio fondamentale della riliquidazione il criterio da seguire per la deduzione di rendite assegnate, in tali ipotesi, sia direttamente all'infortunato che agli aventi diritto a pensione di reversibilità.

E egualmente a casi particolari di agenti delle Ferrovie si riferisce, con disposizione che non ha bisogno di essere commentata, l'articolo 16.

L'articolo 18 estende le dichiarazioni per la liquidazione anche a cessazioni dal servizio

che avvengano dopo la entrata in vigore della presente legge, quando la pensione spettante sia calcolata su stipendi paghe o retribuzioni in vigore anteriormente alla data degli ultimi aumenti, e cioè al 1° giugno 1947. È chiarito con questo articolo in modo non equivoco che il procedimento di riliquidazione si applica anche a tutti i riassunti in servizio: da taluno dei membri della Commissione era stata avanzata la proposta che in tali casi si procedesse ad una nuova liquidazione calcolando il periodo di servizio prestato in sede di riassunzione ai fini della anzianità: ma la Commissione ha a maggioranza ritenuto che non fosse il caso di concedere un ulteriore beneficio — che determinerebbe una seconda disparità di trattamento fra gli stessi già pensionati — a coloro che a differenza dei loro colleghi collocati in pensione nello stesso periodo di tempo ebbero la ventura della riassunzione.

L'articolo 19 stabilisce, come di diritto, la estensione della riliquidazione ai pensionati della real casa, il cui trattamento di quiescenza è a carico dello Stato.

In conformità infine di quanto disposto per i casi di pensioni nei quali non era possibile l'applicazione dell'articolo 3 è stabilito nell'articolo 20 una riliquidazione forfetaria, con un aumento globale per una serie di casi nei quali una riliquidazione non sarebbe possibile; sono assegni dovuti a ex funzionari di cessati Governi; o — come nel n. 5 dell'articolo stesso — a favore di famiglie di civili (medici) assunti per urgenti necessità temporanee e morti per infermità contratte in servizio.

Ai sei casi elencati in detto articolo, lo stesso Ministero ha segnalato doversi aggiungere altro caso, derivante da una disposizione di legge contenuta in questo stesso decreto, e cioè quello dell'ultimo comma dell'articolo 12, per il quale egualmente è stata esclusa la riliquidazione.

È stato in questo esame sintetico — ma che appare sufficiente — tenuto per ultimo l'esame dell'articolo 17 che crea, in conformità di quanto ebbe a praticarsi in occasione di altra rivalutazione avvenuta nel 1926, un Comitato per la perequazione delle pensioni, chiamato a risolvere dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili.

L'esame delle norme fondamentali del progetto è con ciò esaurito: e il capo III non contiene sotto il titolo « Disposizioni finali » se non le disposizioni che si rendono necessarie per l'attuazione del provvedimento stesso.

La esecuzione delle operazioni di perequazione richiederà un lasso di tempo notevole: trattasi di riliquidazione di circa 350.000 pensioni, e se anche la operazione (dato il criterio più semplice di liquidazione, non più su una media variabile da persona a persona e richiedente un esame particolare di ogni caso, ma sullo stipendio goduto al momento della cessazione del servizio) potrà procedere abbastanza speditamente — sulla base di elementi già predisposti dagli uffici competenti dal Ministero del tesoro, non potrà tuttavia l'operazione compiersi totalmente — secondo ragionevoli previsioni — in periodo inferiore ai 12 mesi.

Da ciò la necessità di un acconto, regolato dall'articolo 21. La misura di esso è apparsa a taluno dei membri della Commissione inadeguata: ma per pensioni liquidate in periodo assai recente, a agenti aventi una anzianità limitata, l'aumento potrà non essere gran che superiore a quello concesso complessivamente con le provvidenze di cui alla lettera *a*) e *b*); ed è evidente non potersi correre l'alea di un acconto superiore a quanto in definitivo dovuto.

Ha ritenuto però la Commissione di fronte a questo necessario ritardo e di fronte a questa necessaria limitazione dell'acconto di dovere raccomandare nella maniera più pressante al Ministro del tesoro e alle altre Amministrazioni interessate di tenere conto nell'ordine delle riliquidazioni delle situazioni di maggiore disagio; e stabilire quindi come criterio obiettivo (da non subire per casi particolari deroghe che non cesserebbero di essere fonte di ingiustizia anche se autorevolmente richieste) quello che la riliquidazione debba avvenire cominciando dalle più remote liquidazioni, e, a parità per così dire di anzianità, delle categorie più basse. Con questo espediente ritiene la Commissione che relativamente meno disagiata possa essere l'attesa.

La Commissione non ha creduto approvare invece la autorizzazione richiesta coll'articolo 22, sia perchè troppo vaga nella sua formu-

lazione, sì perchè la concessione di tali eventuali compensi sembra rientrare nei poteri discrezionali del Ministro per il tesoro.

Eguualmente oggetto di perplessità da parte della Commissione era stata la formula dell'articolo 23 che, riponeva in separati provvedimenti, non indicati specificamente e dei quali non si aveva ancora la approvazione, la ottemperanza all'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione.

La presentazione da parte del Governo di Note di variazione colle quali si provvede al maggiore onere portato dal presente progetto, che per il solo bilancio dello Stato assomma a circa 22 milioni — oltre gli otto che graveranno sul bilancio della Amministrazione delle Ferrovie — ha eliminato ogni ragione di perplessità, ed ha solo imposto una rettifica del testo dell'articolo 23.

La Commissione ha infine ritenuto che la formula dell'articolo 24 non possa considerarsi corretta, non essendo concepibile la entrata in vigore di una legge anteriore a quello della sua pubblicazione.

È sembrato perciò opportuno rettificare la dizione, indicando che la data 1° ottobre è la data alla quale deve farsi riferimento ogni qualvolta in questa legge si parla di entrata in vigore della legge e pertanto al trattamento vigente in tale giorno e da tal giorno debbono riferirsi le disposizioni di cui al progetto stesso.

Onorevoli Senatori,

completato così l'esame del disegno di legge, la Commissione deve darvi notizia che numerosi voti e suggerimenti di categorie e persone interessate sono ad essa giunti, richiedendo uno od altro emendamento; e la Commissione non andrà errata supponendo che altrettanti voti, suggerimenti, e richieste di emendamenti siano a Voi pervenuti. La Commissione non crede doverne dare una nozione più dettagliata nè d're i motivi per cui — dopo il doveroso esame — non ne fu tenuto conto. La Commissione che ha per suo compito fondamentale la vigile custodia del bilancio ha dovuto considerare quale peso — non

meno grave perchè doveroso - sia per il bilancio dello Stato nelle attuali condizioni il presente disegno di legge, e non ha creduto assecondare quello che sarebbe stato un naturale impulso verso non tanto una maggiore generosità, ma una più piena comprensione. E a questo indirizzo dovrà ispirarsi nell'esprimersi su eventuali emendamenti.

Due raccomandazioni hanno però richiesto il senatore Mancinelli e il senatore Salvagiani espressamente venissero inserite nella relazione. La prima, diretta a richiamare l'attenzione del Governo e della Assemblea sulle condizioni di numerose categorie di lavoratori che hanno prestato anche per lungo periodo il loro servizio nella pubblica amministrazione sempre come avventizi e, che per un complesso di circostanze non hanno mai acquistato ed

oggi per ragioni di età non possono acquistare la posizione di ruolo. La seconda (che per i dipendenti degli Enti locali ha trovata consenziente la Commissione) diretta a richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea sulla necessità che i provvedimenti contenuti nel presente disegno di legge siano estesi ai dipendenti degli enti locali e parastatali disponendo anche per le autorizzazioni e per i mezzi con cui tale enti possano fronteggiare le spese.

Nel trasmettere tali raccomandazioni la Commissione ritiene avere esaurito il proprio compito, invitandovi - per le ragioni di giustizia e di convenienza, per le ragioni di giustizia e di umanità ricordate all'inizio di questa relazione - ad approvare il presente disegno di legge.

ZOLI, relatore.

ALLEGATO A.

TRATTAMENTO ATTUALE DI QUIESCENZA		TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CHE SPETTEREBBE IN BASE AL NUOVO PROVVEDIMENTO						
GRADI	Pensione con 40 anni di servizio— stipendio massimo	Caroviveri	Totale annuo lordo	Mensile netto	Pensione con 40 anni di servizio— stipendio massimo	Caroviveri	Totale annuo lordo	Mensile netto
Grado I	457.100	56.400	513.500	42.008	831.600	56.400	888.000	72.614
» II	396.800	56.400	453.200	37.088	734.400	56.400	790.800	64.676
» III	362.000	56.400	418.400	34.248	669.600	56.400	726.000	59.384
» IV	328.300	56.400	384.700	31.498	637.200	56.400	693.600	56.710
» V	278.400	56.400	334.800	27.423	486.000	56.400	542.400	44.370
» VI	244.800	56.400	301.200	24.678	405.000	56.400	461.400	37.760
» VII	217.000	56.400	273.400	22.413	350.000	56.400	406.400	33.270
» VIII	192.600	56.400	249.000	20.418	313.200	56.400	369.600	30.265
» IX	184.500	56.400	240.900	19.758	287.300	56.400	343.700	28.150
» X	165.900	56.400	222.300	18.238	259.200	56.400	315.600	25.855
» XI	140.400	56.400	196.800	16.158	231.200	56.400	287.600	23.570
Comnesso Capo	133.400	56.400	189.800	15.588	216.000	56.400	272.400	22.330
Primo Commesso	125.300	56.400	181.700	14.928	206.300	56.400	262.700	21.546
Usciere capo	119.500	56.400	175.000	14.453	198.800	56.400	255.200	20.925
Usciere	104.400	56.400	160.800	13.218	181.500	56.400	237.900	19.515

N. B. — Le pensioni suddette sono quelle spettanti a coloro che sono cessati dal servizio dopo il 1° ottobre 1946. Per i pensionati cessati dal servizio prima di tale data le pensioni sono di importo alquanto inferiore e variano a seconda dell'epoca della cessazione.

Il caroviveri considerato è quello spettante ai titolari di pensioni di età non inferiore a 60 anni e ai titolari di pensioni privilegiate.

ALLEGATO B.

TRATTAMENTO ATTUALE DI QUIESCENZA						TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CHE SPETTEREBBE IN BASE AL NUOVO PROVVEDIMENTO			
GRADI	Pensione con 20 anni di servizio- stipendio iniziale	Caroviveri	Totale annuo lordo	Mensile netto	Pensione con 20 anni di servizio- stipendio iniziale	Caroviveri	Totale annuo lordo	Mensile netto	
Grado IV	119.200	42.000	161.200	13.230	260.400	42.000	302.400	24.755	
» V	98.400	42.000	140.400	11.530	207.600	42.000	249.600	20.445	
» VI	85.200	42.000	127.200	10.455	176.100	42.000	218.100	17.875	
» VII	76.800	42.000	118.800	9.770	151.200	42.000	192.200	16340	
» VIII	70.800	42.000	112.800	9.280	140.400	42.000	182.400	14.960	
» IX	64.800	42.000	106.800	8.790	126.500	42.000	168.500	13.825	
» X	58.400	42.000	100.400	8.267	114.000	42.000	156.000	12.805	
» XI	51.600	42.000	93.600	7.712	102.000	42.000	144.000	11.825	
» XII	43.600	42.000	85.600	7.131	89.600	42.000	131.600	10.815	
Commesso Capo	49.200	42.000	91.200	7.516	97.700	42.000	139.700	11.475	
Primo Commesso	47.600	42.000	89.600	7.385	95.300	42.000	137.300	11.280	
Usciere capo	42.800	42.000	84.800	7.065	87.600	42.000	129.600	10.650	
Usciere	38.400	42.000	80.400	6.698	80.900	42.000	122.900	10.105	

N. B. — Le pensioni suddette sono quelle spettanti a coloro che sono cessati dal servizio dopo il 1° ottobre 1946. Per i pensionati cessati dal servizio prima di tale data le pensioni sono di importo alquanto inferiore e variano a seconda dell'epoca della cessazione. — Il caroviveri considerato è quello spettante ai titolari di pensioni non privilegiate di età inferiore a 60 anni.

ALLEGATO C.

GRADO	PENSIONE IN GODIMENTO (escluso caroviveri)						Pensione che verrà a concedersi per effetto della perequazione escluso caroviveri	
	1	2	3	4	5	6		
Grado VII	Diretta con 40 anni di servizio (ultimo scatto)	185.400	185.400	185.400	191.000	202.300	217.000	350.000
	Diretta con 20 anni di servizio (ultimo scatto)	84.000	94.900	94.900	94.400	94.200	97.800	161.600
	Riversibilità (50 per cento) con 25 anni di servizio (ultimo scatto)	57.900	60.100	60.100	60.800	61.100	58.000	101.000
Grado XI	Diretta con 40 anni di servizio (2° scatto)	102.300	104.400	107.600	114.200	125.500	140.400	224.700
	Diretta con 20 anni di servizio (2° scatto)	58.900	59.900	59.900	59.400	63.100	65.900	105.900
	Fiversibilità (50 per cento) con 30 anni di servizio (2° scatto)	43.800	47.800	48.500	48.000	50.200	49.300	79.400
Usciere	Diretta con 40 anni di servizio (ultimo scatto)	71.000	70.200	72.000	81.100	89.900	104.400	181.500
	Diretta con 40 anni di servizio (ultimo scatto)	51.500	50.500	55.700	53.000	55.100	63.000	108.300
	Riversibilità (50 per cento) con 20 anni di servizio (ultimo scatto)	22.200	21.500	22.500	23.000	24.400	25.000	43.400

(1) Cessato dal servizio prima del 1929 (decreto n. 2395).

(2) Cessato dal servizio dal 1933 al 1938 (legge n. 1047).

(3) Cessato dal servizio dal 1940 al 1943 (legge n. 237).

(4) Cessato dal servizio nel 1945 (decreto n. 116).

(5) Cessato dal servizio nel 1946 (decreto n. 722).

(6) Cessato dal servizio nel 1947-1948 (decreto n. 263).

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

CAPO I.

*Nuove disposizioni sulla liquidazione
del trattamento di quiescenza.*

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente Capo.

Art. 2.

In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.

Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, si considerano in ogni caso aumentati, in relazione agli assegni accessori, nella misura del 20 per cento e, inoltre, in relazione alla indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

In nessun caso la pensione può superare l'ammontare dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione tabellari considerati aumentati come al comma precedente, e degli altri assegni utili a pensione.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

*Nuove disposizioni sulla liquidazione
del trattamento di quiescenza.*

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Ai soli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, vigenti alla data del 1° ottobre 1948 vengono in ogni caso aumentati, in considerazione degli assegni accessori, nella misura del 20 per cento, e inoltre, in considerazione alle indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue.

Identico.

Art. 4.

Le misure di pensione previste dalle tabelle di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quali risultano aumentate per effetto delle successive modificazioni, sono ulteriormente maggiorate del 60 per cento.

Art. 5.

L'assegno suppletivo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed è dovuto - a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità.

Art. 6.

Le ritenute in conto entrate Tesoro e a favore del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato si applicano sugli stipendi, paghe e retribuzioni considerati aumentati come disposto dal precedente articolo 3.

Per i sergenti maggiori dell'esercito e per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, nonché per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dei corpi armati che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041, la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica sulle paghe limitatamente alle misure considerate come aumenti ai sensi del precedente articolo 3.

Alle nuove e maggiori ritenute derivanti dall'applicazione dei due precedenti commi sarà data attuazione a cominciare dalla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per il Tesoro.

Art. 7.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto legge 19 luglio 1924, n. 1322, si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Le competenze accessorie di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.

Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente articolo 3.

La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II.

Perequazione delle pensioni.

Art. 8.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti con decreto ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

CAPO II.

Perequazioni delle pensioni.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:

1° - prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 3;

2° - applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;

3° - attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente articolo 5. Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Art. 10.

Per determinare il nuovo trattamento di quiescenza, fermi restando la posizione giuridica ed il grado gerarchico col quale avvenne la cessazione dal servizio, l'assimilazione delle classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili considerati nell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la media originaria si effettua con le corrispondenti classi e posizioni di stipendi e di altri assegni pensionabili contemplati dagli ordinamenti in vigore alla data di attuazione della presente legge.

Per le pensioni assoggettate o da assoggettare a perequazione in base al regio decreto

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

legge 13 agosto 1926, n. 1431, si considera il grado di assimilazione accertato in applicazione del decreto stesso.

La progressione degli stipendi, paghe o retribuzioni nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità effettiva di grado, semprechè non sia più favorevole l'assimilazione dello stipendio, paga o retribuzione originari a quelli corrispondenti, risultanti dalle tabelle in vigore alla data di attuazione della presente legge.

Per le pensioni dei salariati, già iscritti al terzo gruppo degli operai comuni, si considera, ai fini della nuova liquidazione, la paga della categoria seconda, di cui alla tabella I, allegato III, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, qualora gli interessati si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo primo, comma quarto, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

Per i Ministri, Sottosegretari di Stato e Alti Commissari si considera, agli effetti della nuova liquidazione, lo stipendio del grado primo e per gli Alti Commissari aggiunti quello del grado secondo, salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 78 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della nuova liquidazione, vanno commisurate al quinto dello stipendio tabellare, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti in vigore alla data di attuazione della presente legge corrispondenti allo stipendio, agli assegni e ai compensi predetti goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze accessorie.

Art. 11.

Per coloro i quali fruiscono di una pensione sostituita ad altra che per avvenuta cessazione dal servizio fu o poteva essere liquidata, sarà presa a base del calcolo della nuova pensione quella liquidazione da cui risulti il trattamento più favorevole.

La stessa norma vale nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, sia stata liquidata la pensione calcolata al 31 dicembre 1923,

Soppresso.

Identico.

Art. 11.

Identico.

anzichè quella spettante alla data di effettiva cessazione.

Art. 12.

Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1 e in parte a carico di altri Enti, le norme di cui al presente Capo si applicano in relazione alle sole quote a carico dello Stato e delle Amministrazioni suddette. La nuova liquidazione si effettua per l'intera durata del servizio in base alle norme dello Stato o delle Amministrazioni stesse, mantenendo, per la determinazione della nuova quota, la proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

Nei casi contemplati dall'articolo 14 del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato, restando a carico dei Comuni soltanto la quota parte originariamente stabilita.

Salvo il disposto del successivo articolo 14, non sono soggette a nuova liquidazione, con le norme del presente Capo, le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva dal servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 13.

Per i salariati dello Stato, compresi i cantonieri, dalla nuova pensione liquidata a norma del presente Capo si detrae il trattamento di invalidità e vecchiaia spettante alla data di entrata in vigore della presente legge, osservata, per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947, la proporzione stabilita dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833.

Art. 14.

Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.

La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base alla anzianità effettiva del servi-

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

zio prestato in detta qualità. Il grado nono è preso in considerazione nella nuova liquidazione solo in quanto esso sia stato effettivamente conseguito in servizio.

Per gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo.

Art. 15.

Per le pensioni eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato, dirette e di reversibilità, la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione della nuova pensione deve essere calcolata con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373.

Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di reversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, la rendita reversibile di cui al primo comma dell'articolo 9 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sulla età dell'agente alla data di esonero.

Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio, le rendite da dedursi per il secondo comma dell'articolo 9 del citato regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione, o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente.

Art. 16.

Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

esonerato per inabilità fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo è concessa come aumento sulla pensione attuale.

Art. 17.

Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un « Comitato per la perequazione delle pensioni », in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

Il Comitato è composto da un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da quattro membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al V e due funzionari del Ministero del Tesoro.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti e del Ministro per il Tesoro. Con le stesse forme sono altresì nominati quattro membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi.

Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.

Art. 18.

Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data di entrata in vigore della presente legge quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paghe o retribuzioni in vigore anteriormente al 1° giugno 1947.

Art. 19.

La nuova liquidazione prevista dal presente Capo si effettua anche per le pensioni di diritto del personale della cessata amministrazione della real casa passate a debito dello Stato.

Art. 20.

Sono aumentati in ragione del 60 per cento:
1° - le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Province e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la so-

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

vranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731;

2° - le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

3° - le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 100 per cento;

4° - le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;

5° - le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70;

6° - le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995.

Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.

Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensionati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431 e dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani.

7° - le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva del servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1.

Identico.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 21.

Non si fa luogo al recupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa la corresponsione dell'aumento provvisorio di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, per i pensionati ivi contemplati.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fin quando non sarà adottato il provvedimento previsto dal precedente articolo 8 è corrisposto ai pensionati indicati all'articolo medesimo - esclusi i titolari di pensioni tabellari - un acconto sui futuri miglioramenti pari:

a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;

b) ad una somma pari al 20 per cento della pensione in godimento a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio.

Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente comma è pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio.

All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sarà provveduto al conguaglio tra i miglioramenti effettivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto giusta il terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 22.

Per il personale addetto ai lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nel precedente Capo II è autorizzata la concessione di speciali compensi con le modalità da stabilirsi dal Ministro per il Tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 21.

Identico.

Con effetto dal 1° ottobre 1947 cessa la corresponsione dell'aumento provvisorio di cui all'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1186, per i pensionati ivi contemplati.

Con effetto dallo stesso giorno e fin quando non sarà adottato il provvedimento previsto dal precedente articolo 8 è corrisposto ai pensionati indicati all'articolo medesimo - esclusi i titolari di pensioni tabellari - un acconto sui futuri miglioramenti pari:

Art. 22.

Soppresso.

Art. 23.

In ottemperanza dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, vengono adottati separati provvedimenti di carattere finanziario intesi ad assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1948.

Art. 23.

In ottemperanza dell'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di Variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

Art. 24.

Ogni qualvolta la presente legge si riferisce alla data di entrata in vigore della legge stessa deve intendersi richiamato il giorno 1° ottobre 1948 e pertanto al trattamento vigente in tale giorno si riferiscono e con effetto da tale giorno si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.